

**Regolamento
per il servizio di gestione dei rifiuti urbani**

SOMMARIO

CAPO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Principi generali e finalità	4
Art. 3 - Definizioni.....	5
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.....	8
Art. 5 - Competenze dell'ETC.....	9
Art. 6 - Competenze del Comune.....	10
Art. 7 - Competenze del Gestore.....	10
CAPO II RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	12
Art. 8 - Rifiuti urbani delle utenze non domestiche.....	12
CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	13
TITOLO I – REGOLE GENERALI.....	13
Art. 9 - La raccolta differenziata domiciliare	13
Art. 10 - Descrizione delle frazioni e dei flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.....	14
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA	15
Art. 11 - Relazioni con l'utenza e l'ETC.....	15
Art. 12 - Classificazione del territorio servito.....	15
Art. 13 - Modalità operative di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone standard.....	15
Art. 14 - Modalità specifiche di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone a bassa densità abitativa	16
Art. 15 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.....	16
Art. 16 - Contenitori per la raccolta porta a porta nelle zone standard.....	17
Art. 17 - Contenitori per le zone a bassa densità abitativa.....	19
Art. 18 - Contenitori per utenze affittate ad uso turistico o utilizzate saltuariamente dai proprietari stessi come seconde case	19
Art. 19 - Regole per la raccolta domiciliare	20
Art. 20 - Gestione difformità.....	20
Art. 21 - Raccolta manuale degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche (se attivato).....	21
Art. 22 - Raccolta rifiuto tessile e accessori.....	21
Art. 23 - Raccolta dei rifiuti urbani particolari.....	22
Art. 24 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.....	22
Art. 25 - Tipologie particolari di rifiuti urbani.....	22
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e delle ramaglie di piccola taglia (se attivo).....	22
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali.....	23
Art. 28 - Raccolta dei rifiuti sanitari.....	23
Art. 29 - Raccolta con Servizio dedicato per le utenze non domestiche.....	24
Art. 30 - Autocompostaggio e compostaggio di comunità	24
TITOLO III SERVIZI AL TERRITORIO	26
Art. 31 - Raccolta rifiuti abbandonati.....	26
Art. 32 - Rimozione abbandoni materiali contenenti amianto.....	26
Art. 33 - Spazzamento stradale	26
Art. 34 - Ulteriori servizi di pulizia del territorio.....	27
Art. 35 - Cestini stradali.....	27
Art. 36 - Aree occupate da esercizi pubblici.....	27
TITOLO IV – ECOCENTRI ED ECOMOBILE (se attivo).....	28
Art. 37 - EcoCentri ed Ecomobile. Regole generali	28
Art. 38 - Accesso e regole di conferimento	28

TITOLO V – MANIFESTAZIONI ED EVENTI ECOSOSTENIBILI	31
Art. 39 - Servizio EcoEventi - Disciplina generale	31
Art. 40 - Servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario. Presupposti ed attivazione.....	32
Art. 41 - Servizio per nuclei familiari con bambini in età inferiori ai tre anni.	32
TITOLO VII – MERCATI RIONALI E AMBULANTI	33
Art. 42 - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati.....	33
TITOLO VIII – SCUOLE	34
Art. 43 - La raccolta differenziata nelle scuole.....	34
CAPO IV GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	35
Art. 44 - Servizio pubblico di gestione dei rifiuti speciali	35
Art. 45 - Controllo.....	36
Art. 46 - Divieti.....	36
Art. 47 - Sanzioni.....	37
CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	39
Art. 48 - Osservanza di altre disposizioni.....	39
Art. 49 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	39
Art. 50 - Entrata in vigore del Regolamento.....	39
Allegato I – Standard sacchetti.....	40
Allegato II – Pesì standard servizi a pesatura	42
Allegato III - Tipologie di rifiuti conferibili presso gli Ecocentri.....	43
Allegato IV – Servizi Ecoeventi	45
Allegato V – Standard Scuole	47

CAPO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce, in ottemperanza all'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii. (nel proseguo anche solo D.Lgs. 152/2006 o T.U.A.), in conformità all'art. 3, comma 4, della legge regionale 31.12.2012, n. 52, recante "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*", al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e alle altre normative vigenti in materia, le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel proseguo anche solo "**Servizio**") nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità.

In particolare, sono oggetto del presente Regolamento:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno e all'esterno dei perimetri suddetti;
 - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) n.6 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
 - f) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio (e di quelli secondari e terziari conferiti in raccolta differenziata) in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero e allo smaltimento;
2. Sono in ogni caso fatte salve le esclusioni disposte dall'art. 185 del D.lgs. 152/2006.

Art. 2 - Principi generali e finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "*chi inquina paga*". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti (ad esempio attraverso l'utilizzo di tecnologie pulite, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della

produzione di rifiuti, la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa - anche sperimentali - finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti).

5. Il presente Regolamento favorisce:
 - a) la qualità del rifiuto differenziato riducendo al minimo gli scarti nei rifiuti avviati a recupero di materia;
 - b) la pratica dell'autocompostaggio ai sensi dell'art. 30.
6. Il presente Regolamento, inoltre, sostiene iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche coinvolgendo le Associazioni no profit.
7. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità previsti all'art.179 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) la prevenzione;
 - b) la preparazione per il riutilizzo;
 - c) il riciclaggio;
 - d) il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia.
8. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dai piani di settore approvati dalle Autorità competenti.
9. Negli ambiti di competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione oppure nell'acquisto di attrezzature o prodotti, deve essere favorito, nel rispetto delle norme specifiche in materia, l'utilizzo di materiali idonei provenienti dal recupero e riciclo dei rifiuti.

Art. 3 - Definizioni

- I. Ai fini del presente Regolamento valgono, innanzitutto, le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti. Le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione e applicazione del presente Regolamento, sono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate:
 - a) **Ente Territorialmente competente:** l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, il Comune, ovvero la Regione, o la Provincia autonoma, come indicato dall'articolo I, co.I del Metodo Tariffario Rifiuti periodo 2022-2025 (MTR-2);
 - b) **autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - c) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - d) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - e) **cd. dual use:** apparecchi elettronici e/o elettrodomestici che si prestano, per qualità, prezzo, canale di vendita, all'uso sia domestico che professionale (es. un personal computer, un Pc/telefono palmare, certi tipi di stampanti multifunzionali);
 - f) **gestione dei rifiuti:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

- h) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- i) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- j) **imballaggi multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- k) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- l) **luogo di produzione dei rifiuti**: l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
- m) **prevenzione**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità dei rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) **preparazione per il riutilizzo**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- o) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta produzione sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- p) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione degli EcoCentri, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- q) **raccolta porta a porta (o raccolta domiciliare)**: la raccolta dei rifiuti effettuata in corrispondenza del confine di proprietà dell'utenza o presso punti individuati dal Gestore e concordati con l'utenza interessata;
- r) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso o una frazione di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- s) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale: le principali operazioni di recupero sono elencate, in modo non esaustivo, nell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
- t) **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- u) **riempimento**: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini sopra menzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
- v) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

- w) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - x) **rifiuti alimentari**: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
 - y) **rifiuto urbano residuo o RUR**: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato le raccolte differenziate compresa la raccolta separata della frazione organica dei rifiuti rifiuto. È composto per il 99% dal EER 200301;
 - z) **rifiuto umido**: frazione costituita da materiali a componente organica fermentescibile quali, ad esempio, scarti alimentari e di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, piatti e posate in materiale compostabile, rifiuti di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici ai sensi dell'art. 182;
 - aa) **rifiuto vegetale**: il rifiuto organico proveniente da aree verdi.
 - bb) **riutilizzo**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - cc) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco, non esaustivo, è riportato nell'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
 - dd) **spazzamento strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - ee) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.
 - ff) **trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
- a) **Call Center**: struttura del Gestore dedicata al ricevimento delle telefonate provenienti dagli Utenti del territorio di competenza. Gli addetti al Call Center sono in grado di fornire informazione sui servizi resi e accogliere le istanze più comuni degli Utenti. Per quanto di non specifica competenza assicurano un celere contatto con gli addetti specializzati del Gestore.
 - b) **Cartografia georeferenziata**: la cartografia del Gestore è georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale Numerica alla scala 1:5000.
 - c) **Case Sparse**: zone caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo esclusivamente orizzontale, con edifici sparsi, coincidenti generalmente con zone montane dove le utenze sono spesso utilizzate stagionalmente. Le utenze sparse all'interno delle zone a bassa densità, ricadenti in aree difficilmente raggiungibili o comunque lontane dalle principali direttrici e/o strade di collegamento comunali sono individuate dal Gestore su cartografia georeferenziata;
 - d) **Centro Urbano**: zone caratterizzate da tessuto urbano, anche a sviluppo verticale, corrispondente con il Centro Urbano abitativo. Tale classificazione è identificata dal Gestore su cartografia georeferenziata.
 - e) **Comuni Soci**: struttura del Gestore dedicata all'accoglimento delle istanze provenienti dall'ETC per particolari questioni inerenti il territorio. Allo scopo di garantire una solerte soluzione delle richieste accolte, Comuni Soci si interfaccia direttamente con tutte le aree aziendali, garantendo all'interlocutore l'aggiornamento diretto sullo stato di avanzamento o di soluzione di quanto richiesto.
 - f) **contenitore**: attrezzatura (bidone, sacco, cassonetto, ecc.) fornita dal Gestore per il contenimento e il conferimento dei rifiuti caratterizzati da un colore diverso in base alla frazione differenziata di rifiuto a cui sono destinati;
 - g) **Contratto di servizio**: contratto o convenzione sottoscritto col soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Gestore) che disciplina lo svolgimento, nei confronti degli utenti, del servizio;

- h) **EcoCalendario:** pubblicazione del Gestore, che viene distribuita annualmente a tutte le utenze attive, che contiene il calendario delle raccolte delle varie tipologie di rifiuto, riferite al Comune presso cui insiste l'utenza attivata;
- i) **EcoCentro** (o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata): centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii presidiato e allestito per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee, conferiti dagli utenti per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento o all'eventuale smaltimento;
- j) **EcoEventi:** manifestazioni temporanee o eventi (es. sagre), compresi gli spettacoli viaggianti (es. circo), che si svolgono sul territorio di competenza dell'ETC;
- k) **EcoPunto:** struttura composta da contenitori per il conferimento in maniera differenziata dei rifiuti per i fruitori di eventi e manifestazioni;
- l) **EcoPunto fisso:** punto di esposizione, per i contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti, chiuso mediante sistemi di mascheramento, situato nelle vicinanze delle utenze riferibili al punto medesimo;
- m) **matricola:** codice alfanumerico impresso sul contenitore che lo identifica in maniera univoca;
- n) **punto di conferimento:** superficie atta alla sola esposizione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
- o) **raccolta differenziata interna o raccolta interna:** raccolta dei rifiuti fatta all'interno dei locali scolastici e non o nel giardino di pertinenza attraverso l'uso di contenitori appositi, diversi da quelli utilizzati per l'esposizione dei rifiuti;
- p) **servizio dedicati:** servizio rivolto alle utenze non domestiche con elevata produzione di rifiuti; prevede specifiche modalità di raccolta e tariffe;
- q) **sportelli territoriali:** locali gestiti dal Gestore dislocati nel territorio di competenza dell'ETC e dedicati al ricevimento degli utenti per: gestione richieste, evasione pratiche, distribuzione di contenitori e sacchetti necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.;
- r) **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio di competenza dell'ETC. Nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, in base al D.Lgs. 152/2006 e a quanto previsto dalla DGRV n. 988 del 09 agosto 2022, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici residui e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti residui e da raccolta differenziata provenienti dalle utenze non domestiche che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, ossia:
 - figuranti nel capitolo 15 01 dell'Elenco Europeo Rifiuti;
 - figuranti nel capitolo 20 dell'Elenco Europeo Rifiuti, ivi compresi i codici 20 01 25 (oli e grassi commestibili provenienti da utenze non domestiche) e 20 02 01 (rifiuti biodegradabili provenienti dalla manutenzione di aree verdi), con l'eccezione dei codici 200202, 200304 e 200306;
 - figuranti in altri codici EER esclusivamente se simili per natura e composizione ai rifiuti di origine domestica, tra cui in particolare:
 - toner in polvere esaurito, comprese le cartucce esaurite (EER 08 03 18);
 - assorbenti igienici per la persona, ivi compresi quelli provenienti da case di riposo e simili (EER 15 02 03),

- provenienti da attività agricole connesse, relativamente ai flussi simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (es: organico, carta e cartone, vetro, plastica, rifiuto urbano residuo, ecc.), con esclusione dei rifiuti speciali derivanti dalla attività agricola principale;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti quelli di cui alle lettere c, d, e;
 - g. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
 - h. i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, come individuati dal D. P. R. 254/2003, art. 2, lettera g).
3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono **rifiuti speciali**:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca, diversi dai rifiuti urbani;
 - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, diversi dagli urbani;
 - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali, diversi dagli urbani;
 - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali, diversi dagli urbani;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio, diversi dagli urbani;
 - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i veicoli fuori uso;
 - i) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, a esclusione di quelli di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

Art. 5 - Competenze dell'ETC

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.
2. L'ETC, fino all'avocazione di tale funzione da parte del Consiglio di Bacino Belluno - Dolomiti, esercita tutte le funzioni comunali di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo del Servizio nel territorio di sua competenza.

3. L'ETC può individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo e/o spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli Enti locali e dalle aziende di igiene urbana.
4. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto e in piena attuazione dei principi sanciti dalla disciplina dell'comunitaria, nazionale e regionale in materia di economia circolare, nonché dei criteri fissati ai sensi del D.lgs. 152/2006.

Art. 6 - Competenze del Comune

1. Ferme restando le competenze esercitate in forma congiunta mediante l'ETC-ai sensi del precedente articolo 5, ai Comuni competono ulteriori funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge, quali:
 - a) l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.;
 - b) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti e l'emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.;
 - c) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. n.152/2006;
 - d) sulla base della pianificazione dell'ETC, l'approvazione urbanistica e/o edilizia:
 - del progetto degli Ecocentri;
 - dell'allestimento di una o più strutture fisse per l'esposizione e/o lo stazionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti in caso di costruzioni condominiali o aggregati di edifici di particolare complessità ovvero di particolare pregio architettonico e/o storico;
 - e) la definizione delle strade ed aree ove viene svolto il servizio spazzamento standard in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e, eventualmente, oltre lo standard.
2. I Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione. Detta convenzione è obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE.

Art. 7 - Competenze del Gestore

1. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato dall'ETC dello svolgimento del Servizio, competono tutte le attività costituenti il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani tra cui in particolare:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi,

- b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- d) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Gestore eroga il Servizio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e/o delle deliberazioni dell'ETC.

2. Il Gestore inoltre svolge, su richiesta, le seguenti attività:
 - a) la gestione dei rifiuti speciali previa stipula di apposita convenzione prevista all'art. 44 del presente Regolamento;
 - b) assistenza e/o affiancamento a enti pubblici e/o soggetti privati per iniziative varie (es. progettazione raccolta differenziata interna, campagne di comunicazione, riscossione);
 - c) iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti in conformità agli indirizzi dell'ETC ed alle previsioni del Contratto di servizio.
3. Al Gestore è altresì demandata l'individuazione in concreto, in conformità alle indicazioni dell'ETC, delle situazioni che giustificano l'applicazione delle deroghe alle regole ordinarie di conferimento e/o raccolta come disciplinate nel presente Regolamento.

CAPO II RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) del presente Regolamento, i rifiuti urbani residui e da raccolta differenziata provenienti da fonti non domestiche simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.
2. Le utenze non domestiche ai sensi dell'art. 185-bis comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 devono raggruppare i rifiuti per categorie omogenee come condizione per il regolare deposito temporaneo prima della raccolta.
3. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero e/o riciclaggio mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero e/o riciclaggio dei rifiuti stessi secondo le modalità descritte nel Regolamento tariffario.
4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore in conformità alle disposizioni di cui all'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006. Rimane ferma la possibilità di apposita Convenzione con il Gestore del servizio pubblico, ai sensi di legge e dell'art. 44 del presente Regolamento.
5. Resta altresì ferma la disciplina dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il *cd. dual use*, prevista dalla normativa di settore.

CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – REGOLE GENERALI

Art. 9 - La raccolta differenziata domiciliare

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata domiciliare (cosiddetto “porta a porta”) per le seguenti frazioni di rifiuto: umido, vegetale (se attivo), vetro e imballaggi in plastica e lattine, carta e cartone, rifiuto urbano residuo.
2. A tal fine ogni utenza ha l’obbligo di dotarsi degli appositi contenitori forniti in comodato d’uso dal Gestore, identificati e codificati secondo gli standard previsti, di utilizzarli ed esporli secondo le regole specificate nei successivi articoli da 13 a 19. Qualora vengano introdotti nuovi standard di contenitori, l’utenza può continuare ad utilizzare i contenitori già in suo possesso fino a che gli stessi sono in buono stato salvo che vengano emanati indirizzi o prescrizioni di immediato adeguamento al nuovo standard.
3. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti separatamente rispetto ai rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. Le singole frazioni di rifiuto non possono essere miscelate tra loro e ciascun contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per il conferimento della frazione o flusso di rifiuti ad esso associato.
4. Le frequenze ed i giorni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto vengono comunicati all’utenza attraverso l’EcoCalendario ed altri strumenti messi a disposizione degli utenti (sito web o altro). Le raccolte vengono svolte nelle fasce orarie più idonee per ciascuna zona del territorio servito.
5. La raccolta viene svolta esclusivamente con i contenitori dati in comodato d’uso dal Gestore alle utenze secondo le regole di seguito indicate:
 - a) i contenitori vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta e, ove previsto, entro l’orario indicato nell’EcoCalendario e devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto; il Gestore garantisce la massima cura durante le operazioni di svuotamento al fine di non recare danno ai contenitori in dotazione alle utenze e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade, che in ogni caso devono essere raccolti, salvo salva la disciplina dei nei casi di difformità di conferimento da parte dell’utenza (punto d del presente comma);
 - b) dopo lo svuotamento il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo di esposizione con il coperchio aperto per segnalare l’avvenuta raccolta; il prima possibile, e comunque entro il termine della giornata di raccolta, l’utente deve provvedere a ritirare il proprio contenitore e ricollocarlo entro il confine di proprietà. L’utente è tenuto a verificare, dopo lo svuotamento, che il contenitore ritirato sia quello originariamente assegnato;
 - c) i contenitori vanno esposti pieni e con il coperchio chiuso;
 - d) i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco dei contenitori, né pressati in modo tale da non consentirne l’agevole uscita all’atto dello svuotamento o conferiti in contenitori diversi da quelli cui sono destinati: fatto salvo tali divieti, il Gestore potrà provvedere comunque allo svuotamento addebitando all’utenza i connessi oneri aggiuntivi (ad esempio, pulizia o doppio svuotamento).
6. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, migliorare la qualità dei rifiuti raccolti e nel rispetto delle norme del presente Regolamento, viene predisposto un sistema di controllo attuato mediante l’applicazione sui contenitori di idonei adesivi di segnalazione.
7. Il servizio di gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge del 12 giugno 1990, n. 146 e, pertanto, il diritto di sciopero è esercitato in conformità a tale normativa.
8. Ad integrazione e completamento del servizio domiciliare, oltre alle raccolte presso gli EcoCentri, possono essere attivate ulteriori raccolte per specifici flussi di rifiuti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, abiti e tessili usati, farmaci scaduti, pile e batterie, piccole apparecchiature elettroniche. Per

esse sono utilizzati appositi contenitori in siti presidiati definiti dal Gestore in conformità alle indicazioni/indirizzi dell'ETC.

9. Tutti i servizi non obbligatori o comunque oltre lo standard sono in ogni caso subordinati al regolare pagamento del servizio, anche pregresso.
10. I contenitori non conformi e/o obsoleti rilevati sul territorio per i quali l'utente non abbia provveduto al necessario adeguamento ai sensi del precedente comma 2, sono ritirati d'ufficio previo avviso alle utenze interessate.
11. Le mancate raccolte dovute a causa di forza maggiore (quali ad esempio eventi atmosferici che limitino l'operatività delle raccolte, interruzione completa della viabilità per cause non imputabili al Gestore, etc) vengono recuperate appena possibile.

Art. 10 - Descrizione delle frazioni e dei flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata domiciliare si scompone nelle seguenti frazioni e flussi di rifiuti:
 - a. umido: frazione costituita da materiali a componente organica fermentescibile quali, ad esempio, scarti alimentari e di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, piatti e posate in materiale compostabile; rifiuti di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici ai sensi dell'art. 182;
 - b. vegetale (se attivo): frazione costituita da sfalci d'erba, ramaglie, piante domestiche, ecc., provenienti da aree verdi quali giardini e parchi;
 - c. vetro-plastica-lattine (VPL): flusso costituito da imballaggi in plastica, vetro, alluminio, banda stagnata, acciaio;
 - d. carta-cartone: flusso che comprende, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti materiali: giornali e riviste, quaderni e libri, imballaggi in carta o cartone, imballaggi in materiali poliaccoppiati per liquidi (privi di residui e sprovvisti di parti in plastica quali tappi e cannucce) o comunque di materiali diversi;
 - e. rifiuto urbano residuo: flusso costituito dal rifiuto residuo rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata come descritta nelle lettere che precedono. In ogni caso, nel rifiuto urbano residuo non possono essere conferiti: rifiuti speciali, rifiuti potenzialmente pericolosi, rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n.152/2006 (quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti derivanti dalle attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e i materiali esplosivi);
 - f. solo per le utenze non domestiche, cartone (opzionale): frazione costituita esclusivamente da imballaggi in cartone;
 - g. solo per le utenze non domestiche, plastica molle (opzionale): frazione costituita esclusivamente da imballaggi in plastica molle.

Ulteriori raccolte differenziate a domicilio (es. ingombranti) possono essere richieste al Gestore e sono soggette a specifica tariffa.

2. La raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto di seguito indicate è effettuata a mezzo di appositi contenitori distribuiti su punti presidiati e riservati alle utenze domestiche in conformità alle previsioni di cui ai successivi articoli da 22 a 25:
 - a) rifiuti tessili;
 - b) pile e batterie;
 - c) farmaci.

Ulteriori raccolte potranno essere attivate in conformità alla normativa vigente.

3. La raccolta differenziata presso gli EcoCentri è effettuata in conformità alle disposizioni di cui ai successivi articoli 37 e 38 e riguarda anche ulteriori tipologie di rifiuti, non sopra elencate, per i quali la raccolta differenziata è imposta dall'ordinamento vigente.

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA

Art. 11 - Relazioni con l'utenza e l'ETC

1. Il Gestore attiva, in conformità al Contratto di servizio, sportelli territoriali dove gli utenti possono attivare e cessare i contratti di gestione dei rifiuti, ricevere informazioni, ritirare sacchetti e contenitori, ecc.. Il Gestore attiva, inoltre, apposito servizio di call center, come previsto dall'Autorità competente in materia.
2. Il Gestore progetta e realizza, in accordo con l'ETC, azioni di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale con lo scopo principale di favorire la collaborazione dei cittadini per la prevenzione della produzione dei rifiuti e per un'efficace gestione dei rifiuti una volta prodotti, aumentando la consapevolezza rispetto al problema dei rifiuti ed alle conseguenze dei propri comportamenti a tutela dell'ambiente e della salute umana.
3. Il Gestore, in conformità alla disciplina di legge e alla pianificazione di riferimento, promuove e incentiva iniziative e/o attività connesse o integrative alla prevenzione, al riuso e alla gestione dei rifiuti in collaborazione con i Comuni, gli enti e/o le associazioni di volontariato.
4. Il Gestore mette in atto un servizio denominato "Comuni Soci", composto da addetti adeguatamente formati, in grado di accogliere sollecitamente e in via prioritaria le istanze provenienti dalle Amministrazioni Comunali e dall'Ente.

Art. 12 - Classificazione del territorio servito

1. Le zone servite sono classificate in base alle caratteristiche del territorio ed al grado di complessità urbanistica distinguendosi in:
 - a) zone standard, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale, da condomini e utenze non complesse, con presenza di giardini e spazi di proprietà.
 - b) zone a bassa densità abitativa, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale, coincidente generalmente con zone lontane dai centri abitati, o difficilmente raggiungibili, dove le utenze possono anche essere utilizzate stagionalmente.
1. Per ciascuna tipologia di zona è prevista un'organizzazione specifica del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta.

Art. 13 - Modalità operative di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone standard

1. La raccolta viene effettuata mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; a tal fine i contenitori vanno esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta - al limite della proprietà dell'utente o presso appositi punti o strutture concordate col Gestore - in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi: nel caso in cui i contenitori non siano accessibili e/o movimentabili in sicurezza da parte dell'addetto alla raccolta il servizio di raccolta potrà non essere garantito.
2. La raccolta, qualora per esigenze operative si rendesse necessario, può essere svolta anche su aree e strade private, intese come zone per le quali è consentito l'accesso dei mezzi per l'esecuzione del servizio. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. L'accesso è comunque subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sottoscritta da parte della totalità dei proprietari e/o aventi titolo delle aree interessate.
3. In limitate situazioni che presentino caratteristiche tali da rendere non praticabile la collocazione dei

contenitori dedicati alle raccolte porta a porta all'interno delle pertinenze delle utenze, in particolare per indisponibilità di spazi interni o laddove la necessità di mantenimento del decoro urbano e/o esigenze operative precludano la possibilità diretta di esposizione dei contenitori, l'ETC potrà concordare con il Gestore l'adozione di varianti, con riferimento in particolare alla collocazione/allestimento su area pubblica di un EcoArredo fisso, ovvero un punto di esposizione chiuso mediante sistemi di mascheramento, situato nelle vicinanze delle utenze afferenti, il cui posizionamento dovrà essere concordato con il Comune.

4. I nominativi dei soggetti autorizzati dal Gestore a mantenere i contenitori su suolo pubblico sono comunicati al Comune ai fini dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed eventuale esenzione dalla relativa tassa.
5. Fatto salvo il rispetto da parte dell'utente delle norme di conferimento di cui al presente Regolamento, la responsabilità civile derivante dall'esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel giorno di raccolta è a carico del Gestore.
6. Qualora il Gestore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori, l'utente che ha esposto gli stessi secondo quanto stabilito dal presente Regolamento può segnalare tempestivamente la mancata raccolta attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti: il Gestore provvederà quindi a recuperare il disservizio in conformità a quanto stabilito nel Contratto di servizio. Non costituiscono disservizi mancate raccolte dovute a cause di forza maggiore.
7. Eventuali raccolte straordinarie possono essere richieste al Gestore che le effettuerà in conformità alle disposizioni del Contratto di servizio.

Art. 14 - Modalità specifiche di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone a bassa densità abitativa

1. Nelle zone a bassa densità abitativa la raccolta avviene con le medesime modalità di cui al precedente articolo 13, ma con una frequenza ridotta determinata in ragione della stagionalità d'uso delle utenze e/o del numero di edifici da servire e/o della condizione delle strade e della loro percorribilità in particolari periodi dell'anno.
2. A seguito di particolari esigenze potranno essere attivate soluzioni alternative specifiche per la raccolta dei rifiuti.

Art. 15 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori per la raccolta differenziata, di cui l'utente ha l'obbligo di dotarsi all'atto dell'attivazione dell'utenza, sono soggetti alla ordinaria disciplina del comodato d'uso prevista dal codice civile. Pertanto, l'utente è tenuto a servirsene esclusivamente per l'uso cui essi sono destinati e con la diligenza del buon padre di famiglia. In ogni caso è vietato manometterli, imbrattarli, modificarli negli allestimenti, rimuovere gli adesivi applicati o cederli a terzi anche temporaneamente.
2. La volumetria dei contenitori richiesti dall'utente deve essere idonea a garantire il corretto conferimento di tutte le tipologie di rifiuto in funzione delle frequenze di raccolta. Le utenze che hanno in dotazione contenitori dai 240L ai 360L, e in considerazione del peso del rifiuto contenuto, dovranno posizionare gli stessi per il conferimento su pavimentazione o terreno, privi di particolari asperità, che consentano un'agevole movimentazione.
3. I contenitori per la raccolta differenziata vengono consegnati dal Gestore presso gli sportelli territoriali o direttamente a domicilio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio. Gli oneri a carico dell'utenza per la consegna a domicilio dei contenitori sono disciplinati dagli atti che regolano la gestione

del servizio pubblico, salva l'esenzione per l'utenza che versi in particolari e comprovate situazioni di disagio sanitario. La dotazione standard di contenitori per la raccolta dei rifiuti e di sacchetti per il conferimento dei rifiuti è contenuta nell'allegato II al presente Regolamento: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e, pertanto, la sua eventuale modifica non costituisce modifica allo stesso.

4. La fornitura di sacchetti oltre lo standard è a pagamento. La fornitura di sacchetti all'utenza è in ogni caso condizionata alla regolarità dei pagamenti al Gestore.
5. L'utente deve custodire i propri contenitori all'interno di aree private, anche condominiali. In casi eccezionali, verificati dal Gestore, nei quali gli spazi privati non siano sufficienti al posizionamento dei contenitori in dotazione, gli stessi potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente. In caso di manifesto abbandono dei contenitori su suolo pubblico, il Gestore stesso provvede al più presto alla rimozione. Negli altri casi, il Gestore rimuove i contenitori collocati su suolo pubblico in assenza dell'apposita autorizzazione di cui sopra qualora, previa diffida da parte del Gestore medesimo, l'utenza interessata non provveda a riposizionare il contenitore nell'area privata entro 5 giorni dal ricevimento della diffida.
6. I contenitori di volumetria maggiore o uguale a 120 litri possono essere dotati di un sistema di chiusura, solo in casi di comprovata necessità previamente verificata dal Gestore e può essere subordinata a specifico corrispettivo.
7. In caso di rottura accidentale di uno o più contenitori o qualora uno o più contenitori risultino risulti non più funzionali all'uso, il Gestore provvede alla sua/loro sostituzione e/o riparazione previa richiesta dell'utente e restituzione del/i contenitore/i danneggiato/i.
8. In caso di furto di un contenitore il Gestore procede, su richiesta dell'utente, alla consegna di un nuovo contenitore: tale richiesta deve essere corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi in cui oggetto di furto sia un contenitore di volumetria non superiore a 360 litri, mentre per volumetrie superiori dovrà essere allegata copia di regolare denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
9. Il lavaggio dei contenitori è a carico dell'utente. Su richiesta dell'utente il lavaggio può essere effettuato, a pagamento, dal Gestore in conformità al Contratto di servizio.
10. I contenitori devono essere riconsegnati vuoti e puliti al momento della chiusura del contratto di servizio, pena l'addebito del costo nel caso di mancata riconsegna. In caso di contenitori dotati di sistemi di chiusura deve essere riconsegnata anche la relativa chiave se presente.

Art. 16 - Contenitori per la raccolta porta a porta nelle zone standard

- a) Ad ogni tipologia di rifiuto raccolto porta a porta viene associato un colore specifico che lo identifica. Lo standard minimo dei contenitori assegnabile ad ogni utenza è così definito:

Tipologia rifiuto	Volume standard Utenza (Litri)	Colore identificativo
rifiuto urbano residuo	120 litri	grigio
umido	22 litri (più sottolavello da 7 l aerato)	marrone
carta e cartone	120 litri	giallo
vetro – plastica – lattine	120 litri	blu

Vegetale (se attivo)	120 lt	beige
----------------------	--------	-------

- b) Ogni contenitore è dotato di un numero di matricola associato all'utenza e di un transponder per registrare gli svuotamenti. E', inoltre, dotato di adesivi con indicazione della frazione di rifiuto cui è destinato e strisce adesive catarifrangenti in conformità alle norme vigenti. L'identificazione dell'utenza avviene mediante dispositivo portatile di lettura del codice transponder, in uso ad ogni operatore.
- c) I contenitori previsti nelle zone a servizio standard sono:

Tipologia rifiuto	Capacità dei contenitori (Litri)
Rifiuto urbano residuo	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli
Umido	22 litri (più sottolavello da 7 l aerato) 120 litri o multipli 240 litri o multipli
Carta e cartone	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli
Vetro, plastica e lattine	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli
Vegetale (se attivo)	120 litri 240 litri o multipli

- d) Eventuali deroghe alle volumetrie di cui al precedente comma 3 sono ammesse in casi eccezionali, quali:
- mancanza di spazi interni e/o esterni (esposizione),
 - elevata produzione di rifiuto, ecc..
 - persone sole over 75 anni
 - persone con problematiche fisiche/patologie
 - Punti di esposizione distanti o con barriere architettoniche (es scalinate forti pendenze ecc).

Le situazioni che giustificano le deroghe sono accertate dal Gestore sulla base delle indicazioni e/o determinazioni dell'ETC. Il Gestore valuta la possibilità di fornire per le frazioni di rifiuto urbano residuo, carta e cartone, vetro plastica e lattine, contenitori da 30 litri.

- e) Alle utenze domestiche all'interno di condomini che presentano situazioni di oggettiva indisponibilità di spazi idonei allo stazionamento e/o all'esposizione dei contenitori verificate dal Gestore, possono essere assegnati, su richiesta di tutte le utenze del condominio contenitori di tipo condominiale. L'assegnazione di tali contenitori viene in ogni caso revocata se gli stessi non vengono correttamente utilizzati.
- f) In via sperimentale possono essere forniti contenitori e/o sacchetti diversi dallo standard per servizi di raccolta ordinari o sperimentali specificando modalità di esecuzione e quantitativi forniti.

Art. 17 - Contenitori per le zone a bassa densità abitativa

1. Nelle zone a basse densità abitativa lo standard ordinario dei contenitori è il medesimo di quello indicato nell'articolo che precede.
2. In caso di comprovata insufficienza di spazi interni/esterni, o al fine di facilitare il conferimento dei rifiuti al punto di raccolta individuato, il Gestore valuterà la possibilità di fornire per le frazioni rifiuto urbano residuo, carta e cartone, vetro plastica e lattine, contenitori da 30 litri.
3. Nel caso in cui, in relazione alle frequenze di raccolta, i contenitori standard non siano sufficienti al conferimento di tutte le tipologie di rifiuti, il Gestore valuterà la possibilità di fornire per le frazioni rifiuto urbano residuo, umido, carta e cartone, vetro plastica e lattine contenitori di volumetria superiore allo standard.

Art. 18 - Contenitori per utenze affittate ad uso turistico o utilizzate saltuariamente dai proprietari stessi come seconde case

1. Per gli utenti non residenti, proprietari di seconde case, affittate ad uso turistico o utilizzate saltuariamente dai proprietari stessi, lo standard ordinario dei contenitori è il medesimo di quello indicato nell'articolo 16 e nell'articolo 17.
2. Alle utenze domestiche all'interno di condomini che presentano situazioni di oggettiva indisponibilità di spazi idonei allo stazionamento e/o all'esposizione dei contenitori verificate dal Gestore, possono essere assegnati, su richiesta di tutte le utenze del condominio, contenitori condominiali. L'assegnazione di tali contenitori viene in ogni caso revocata se gli stessi non vengono correttamente utilizzati.
3. Se al termine del soggiorno, l'utenza, che comunque ha in dotazione i contenitori singoli per la raccolta differenziata, ha necessità di esporre i rifiuti, ma dopo lo svuotamento non riesce a garantire il ritiro in proprietà privata del contenitore, è possibile il conferimento tramite sacchetti e contenitori a perdere da utilizzare per l'ultimo conferimento e da esporre al di fuori dell'utenza. I sacchetti forniti sono i seguenti:

Tipologia rifiuto	Capacità dei sacchetti (litri)
Rifiuto urbano residuo	30 litri
Carta	30 litri
Umido	10 litri
Vetro, plastica e lattine	30 litri

4. In via sperimentale possono essere forniti contenitori e/o sacchetti diversi dallo standard per servizi di raccolta ordinari o sperimentali specificando modalità di esecuzione e quantitativi forniti.
5. Il Gestore potrà, inoltre, attivare altre modalità di raccolta – anche smart - che permettono il conferimento dei rifiuti in modo differenziato, garantendo la possibilità di registrare i conferimenti degli utenti ed associarli al database.

Art. 19 - Regole per la raccolta domiciliare

1. I rifiuti, ad eccezione del vetro che va conferito il più integro possibile, devono essere previamente ridotti di volume o dimensione e puliti dove possibile.
2. I rifiuti, ad eccezione del rifiuto umido e del rifiuto urbano residuo per i quali valgono le regole di seguito specificate, devono essere introdotti negli appositi contenitori sfusi. In ogni caso non devono essere utilizzati sacchetti di qualsiasi genere a protezione del contenitore.
3. Il rifiuto umido va introdotto nel contenitore utilizzando solamente sacchetti compostabili forniti dal Gestore o sacchetti in materiale compostabile accertato.
4. Il rifiuto urbano residuo va introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti trasparenti o gli appositi sacchetti forniti dal Gestore. I rifiuti taglienti o acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta o di danneggiare i contenitori vanno introdotti all'interno dello stesso opportunamente protetti.
5. La quantità e la volumetria dei sacchetti forniti annualmente all'utenza dal Gestore sono riportate nell'Allegato II.

Art. 20 - Gestione difformità

1. Qualsiasi difformità nell'esecuzione del servizio rilevata dai Comuni e/o dagli utenti rispetto a quanto definito deve essere tempestivamente segnalata per consentire al Gestore di eseguire le opportune verifiche e adottare le eventuali azioni correttive adeguate al caso specifico.
2. Gli utenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento di gestione del servizio. Il Gestore utilizza un sistema di segnalazione delle difformità dei conferimenti mediante adesivi standard di segnalazione. Qualora in fase di raccolta si rilevi la presenza di rifiuto merceologicamente non conforme in quantità tali da causare problemi all'atto del conferimento presso l'impianto e tali da pregiudicare la qualità del carico o l'utilizzo di sacchetti non idonei (es. non compostabili), potrà non essere garantito lo svuotamento del contenitore o la raccolta del materiale.
3. Per tutte le tipologie di rifiuto ad eccezione del rifiuto urbano residuo, qualora durante la raccolta presso utenze domestiche sia rilevata la presenza di una quantità di rifiuto eccedente il volume del contenitore o depositato a terra, all'esterno del contenitore tutto il rifiuto verrà comunque raccolto, ma la difformità verrà segnalata. Solo per casi reiterati il rifiuto a terra non verrà raccolto. Per le utenze non domestiche invece, qualora sia rilevata la presenza di rifiuto depositato a terra, verrà effettuato lo svuotamento del contenitore e potrà non essere garantita la raccolta del materiale esterno. In ogni caso verrà segnalata la difformità.
4. Per il rifiuto urbano residuo, qualora durante la raccolta sia rilevata la presenza di una quantità di rifiuto eccedente il volume del contenitore o eccessivamente pressato verrà raccolto tutto il rifiuto, dando comunicazione all'utente, mediante l'adesivo di segnalazione, del numero di operazioni che si sono rese necessarie per garantire il completo svuotamento del contenitore (svuotamenti multipli), al fine di permettere all'utente di avere immediato riscontro dell'anomalia e di risalirne alle cause, potendo correggere il proprio comportamento. Qualora invece durante la raccolta sia rilevata la presenza di rifiuto urbano residuo depositato a terra, all'esterno del contenitore potrà non essere garantita la raccolta del materiale esterno.

Art. 21 - Raccolta manuale degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche (se attivato)

1. Per le utenze non domestiche di cui all'articolo 4, comma 2, lett. b) del presente Regolamento che non si siano avvalse, per la specifica tipologia di rifiuto, della facoltà di cui all'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e che ne facciano richiesta, potrà essere attivato un servizio specifico per la raccolta manuale dei soli imballaggi in cartone: tale servizio è effettuato dal Gestore in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.

2. Il servizio prevede il conferimento degli imballaggi in cartone senza alcun contenitore con le seguenti modalità:

- a. il materiale deve essere conferito sfuso piegato, ridotto di volume ed accatastato: il giorno, l'ora ed il luogo di raccolta sono definiti e comunicati dal Gestore;
- b. di regola il singolo conferimento non dovrà superare 1 mc per utenza e per giornata di raccolta. Eventuali conferimenti superiori dovranno essere previamente concordati col Gestore. Il limite del singolo conferimento è stabilito dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di servizio; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all'assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano;
- c. qualora durante la raccolta sia rilevata la presenza di una quantità di rifiuto eccedente rispetto alla quantità per cui l'Utente ha attivato il servizio, l'operatore è tenuto a raccogliere solo il quantitativo previsto. E' altresì autorizzato a non effettuare la raccolta del materiale qualora si riscontrino reiteratamente presenza di rifiuti esposti alla rinfusa;
- d. la massima cura deve essere posta dagli addetti alla raccolta durante le operazioni di raccolta per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade, che in ogni caso devono essere immediatamente raccolti salvo in caso di difformità nel conferimento da parte dell'utenza;
- e. in ogni caso il materiale non deve essere esposto alle intemperie.
- f. La raccolta viene effettuata in proprietà privata o, in subordine, presso punti individuati dal Gestore previa intesa con l'utente secondo frequenze e giorni di raccolta specifici: essi verranno comunicati di volta in volta.

Art. 22 - Raccolta rifiuto tessile e accessori

1. Il servizio consiste nella raccolta di rifiuti urbani costituiti da prodotti tessili ed accessori, quali a titolo di esempio:
 - a) prodotti tessili e capi di abbigliamento;
 - b) calzature, borse e cinture;
 - c) biancheria per la casa.
2. Il materiale viene raccolto pulito in apposite campane posizionate presso gli EcoCentri e presso siti opportunamente individuati dal Gestore in conformità alle indicazioni dell'ETC. Ai fini di incrementare il materiale raccolto, il Gestore potrà decidere di attivare altre forme di raccolta quali domiciliare o presso l'Ecomobile (se attivo).
3. Eventuali raccolte straordinarie possono essere autorizzate dall'ETC in conformità alla vigente normativa.
4. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 14 della legge 166/2016.

Art. 23 - Raccolta dei rifiuti urbani particolari

1. Per i rifiuti urbani particolari è attivata una raccolta dedicata che avviene secondo le regole del presente articolo. Tali rifiuti comprendono in particolare:
 - a) pile a bottone;
 - b) pile a stilo;
 - c) batterie per attrezzature elettroniche;
 - d) accumulatori al piombo.
2. La raccolta di tali rifiuti, da conferire sfusi, avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso gli EcoCentri e all'interno di negozi o supermercati. Per gli accumulatori al piombo è previsto esclusivamente il conferimento presso l'EcoCentro.
3. Il Gestore potrà decidere di attivare altre forme di raccolta di questa tipologia di rifiuto mediante raccolte domiciliari o attraverso mezzi dedicati.

Art. 24 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata che avviene secondo le regole riportate nel presente articolo. Tali rifiuti comprendono in particolare:
 - a) farmaci;
 - b) fiale per iniezioni inutilizzate;
 - c) disinfettanti.
2. La raccolta di tali rifiuti avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso gli EcoCentri o presso i luoghi di vendita di farmaci e medicinali ovvero presso strutture attinenti quali farmacie ed ambulatori medici. Detti rifiuti devono essere conferiti sfusi, salvo che la separazione del relativo imballaggio non sia possibile (ad es. i flaconi contenenti sciropi o altri liquidi).
3. Il Gestore potrà decidere di attivare altre forme di raccolta di questa tipologia di rifiuto mediante raccolte domiciliari o attraverso l'Ecomobile.

Art. 25 - Tipologie particolari di rifiuti urbani

1. Le tipologie particolari di rifiuti di provenienza domestica vanno conferiti esclusivamente all'EcoCentro negli appositi contenitori. Tali rifiuti comprendono in particolare:
 - a) contenitori etichettati tossico, infiammabili e nocivi vuoti e/o contenenti residui di prodotto;
 - b) oli esausti minerali;
 - c) oli esausti vegetali;
 - d) cartucce toner e stampanti.
2. Il Gestore potrà decidere di attivare altre forme di raccolta di questa tipologia di rifiuto mediante raccolte domiciliari o attraverso l'Ecomobile (se attivo).

Art. 26 - Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e delle ramaglie di piccola taglia (se attivo)

1. La raccolta dei rifiuti ingombranti – ossia dei rifiuti di provenienza domestica non potenzialmente pericolosi che, per peso e/o volume, non sono conferibili all'ordinario sistema di raccolta domiciliare (ad esempio, divani, materassi, giochi ecc.) – e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e delle ramaglie di piccola taglia avviene:

- a) mediante conferimento diretto dell'utente presso gli EcoCentri;
 - b) mediante raccolta a domicilio su richiesta dell'utente in conformità alle previsioni del Contratto di servizio con le modalità esplicitate nel successivo comma 2;
 - c) per i piccoli apparecchi elettronici domestici (P.A.E.D.), ove eventualmente attivato, mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati all'interno di strutture di vendita individuate in accordo col Gestore e previa sottoscrizione di apposito accordo con lo stesso.
2. Il servizio di cui al comma 1 (ingombranti) viene effettuato tutto l'anno – salvo avverse condizioni atmosferiche - su specifica richiesta dell'utente che necessita di disfarsi di materiale ingombrante nel limite di n. 06 pezzi alla volta, mediante raccolta con apposito mezzo e numero di operatori necessari in base alla tipologia di ingombrante.
 3. Il materiale dovrà essere posto a cura dell'utente al piano stradale, se possibile all'esterno della proprietà privata, o comunque nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione o l'ambiente.
 4. I pezzi costituiti da mobilio (armadi, cassettiere, ecc.) costituiscono n. 1 pezzo anche se consegnati smontati, così come i materiali che nella originaria funzione vengono utilizzati accoppiati o a paia (es.: un paio di sci = 1 pezzo).
 5. Previ accordi, anche separati, tra il Gestore e i Comuni interessati e nel rispetto della normativa vigente, il Gestore potrà ritirare presso le utenze domestiche tipologie di rifiuti ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 1, con modalità, frequenze e costi stabiliti, con riferimento al singolo ritiro, sulla base dei criteri indicati nei predetti accordi.

Art. 27 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali, in quanto rifiuti urbani, devono essere conferiti al Gestore del servizio secondo le modalità qui di seguito indicate.
2. I rifiuti provenienti dall'ordinaria fruizione del cimitero vengono conferiti con le normali modalità, ossia utilizzando gli appositi contenitori da custodirsi all'interno del cimitero ed esporre nei giorni di raccolta.
3. I rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), DPR 254/2003 [ossia, provenienti da esumazioni ed estumulazioni] devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia
4. I rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), DPR 254/2003 [ossia, materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale ecc, oggetti metallici e non asportati prima di cremazione, tumulazione o inumazione] devono essere conferiti in appositi contenitori dedicati. La medesima disciplina si applica a materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari, se e nella misura in cui si tratti di rifiuti urbani e non di rifiuti speciali-

Art. 28 - Raccolta dei rifiuti sanitari

1. La raccolta dei rifiuti sanitari qualificabili come rifiuti urbani anche in relazione all'art. 2, comma 1), lettera g), numeri 1-7, del D.P.R. 254/2003 avviene con le modalità ordinarie, ossia utilizzando gli appositi contenitori da custodirsi all'interno dell'utenza ed esporre nei giorni di raccolta.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, previo specifico procedimento di sterilizzazione come previsto dalle norme vigenti, sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti

urbani ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, numero 8, del D.P.R. 254/2003 e devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

3. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 254/2003, al fine di evitare l'immissione nell'ambiente di rifiuti contaminati da radiofarmaci da parte di utenti soggetti a test diagnostici o a terapie a base di suddetti farmaci, in collaborazione con le strutture sanitarie, si inviteranno i sopraindicati utenti a raccogliere i rifiuti potenzialmente contaminati in appositi sacchetti, mantenendoli separati dai rifiuti domestici, conservandoli per qualche giorno prima di conferirli nei contenitori preposti in modo da garantire che il rifiuto abbia perso la sua attività e sia, a tutti gli effetti, un normale rifiuto domestico.

Art. 29 - Raccolta con Servizio dedicato per le utenze non domestiche

1. La raccolta dei rifiuti riservata alle utenze non domestiche che hanno esigenze di contenitori superiori allo standard massimo ordinario, viene garantito per ogni tipologia di rifiuto attraverso un servizio dedicato. Tale servizio può prevedere, nel rispetto del contratto di servizio, o la pesatura del rifiuto raccolto o il conteggio della volumetria vuotata. Il servizio è attivato su richiesta dell'utenza non domestica interessata e presuppone la disponibilità di spazi idonei in proprietà privata.
2. Il servizio avviene con le seguenti modalità:
 - a. posizionamento e svuotamento dei contenitori in proprietà privata;
 - b. svuotamento a chiamata o con servizio ricorsivo, se attivato.
3. Le attrezzature fornite dal Gestore possono essere, a seconda delle necessità delle utenze, contenitori con volumetrie superiori allo standard in conformità al Contratto di servizio.
4. Il Gestore garantisce l'esecuzione del servizio presso le utenze non domestiche che attivano il servizio e che consentono il posizionamento e la movimentazione in sicurezza di contenitori di media e grande dimensione, nonché agevoli spazi di manovra per gli automezzi utilizzati. L'utente (proprietario o avente diritto) garantirà, tramite la sottoscrizione di apposito modulo di autorizzazione, di assumersi la responsabilità di eventuali futuri danni a cose causati durante le operazioni di transito e raccolta rifiuti. In caso di contenitori carrellati di grandi dimensioni, sarà cura dell'utenza collocare gli stessi il più possibile a ridosso delle aree, vie o strade pubbliche al fine di agevolare le operazioni di svuotamento.
5. Per i servizi a pesatura sono comunque definiti dei pesi standard. I pesi standard attualmente applicati sono contenuti nell'allegato III: esso non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e, pertanto, la sua eventuale modifica non costituisce modifica allo stesso.
6. In caso di utilizzo non conforme dei contenitori da parte dell'utenza o di sopravvenute modifiche delle caratteristiche dei rifiuti conferiti dall'utenza, il Gestore può modificare il servizio dedicato o convertirlo in servizio con le ordinarie regole di raccolta. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al servizio base.
7. Per quanto non derogato dal presente articolo si applicano le regole generali della raccolta domiciliare (art. 9 e ss.), nonché quanto previsto dal Disciplinare dei servizi di gestione dei rifiuti.

Art. 30 - Autocompostaggio e compostaggio di comunità

1. In alternativa alla raccolta porta a porta per il rifiuto umido le utenze domestiche possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto organico da cucina, sfalci e potatura da giardino.
2. Per attivare la pratica del compostaggio l'utenza interessata deve compilare un apposito modulo di richiesta e restituire le attrezzature eventualmente assegnate per la raccolta domiciliare del rifiuto

organico. Non possono accedere al compostaggio le utenze domestiche con servizio condominiale per il rifiuto urbano residuo e/o per il rifiuto organico.

3. Il compostaggio domestico deve essere effettuato secondo le regole che seguono:
 - a. essere eseguito esclusivamente nelle aree scoperte di propria pertinenza, utilizzando adeguati strumenti e metodi per svolgere il processo in maniera controllata (composter, concimaia, cumulo, ecc.) e comunque secondo le specifiche regole tecniche;
 - b. essere effettuato nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissione di cattivi odori.
4. All'utenza domestica che aderisce alla pratica di compostaggio in conformità alle predette regole è riconosciuta una riduzione tariffaria.
5. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricole e vivaistiche possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto organico derivante da tali attività nel rispetto della normativa vigente.
6. L'avvio del compostaggio di comunità, fatta salva la normativa di legge, necessita di apposita regolamentazione da parte dell'ETC.
7. Chi aderisce al compostaggio domestico è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo di personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

TITOLO III SERVIZI AL TERRITORIO

Art. 31 - Raccolta rifiuti abbandonati

1. Il servizio consiste nella raccolta di rifiuti abbandonati su strade pubbliche e/o ad uso pubblico dei Comuni aderenti. La raccolta dei rifiuti abbandonati su area privata o comunque imputabile all'utente costituisce un servizio a richiesta ed a carico dell'utente. Le tipologie di rifiuto raccolte nell'esecuzione del servizio rientrano esclusivamente nelle categorie dei rifiuti urbani, corrispondenti alle tipologie raccolte nel sistema porta a porta e alle tipologie conferibili presso gli EcoCentri.
2. Il servizio è organizzato per garantire un monitoraggio completo del territorio dei Comuni aderenti. I percorsi individuati comprendono tutte le strade pubbliche o ad uso pubblico.
3. Non deve essere eseguito il servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati e/o depositati in prossimità di contenitori esposti per il conferimento al servizio di raccolta porta a porta poiché costituisce fattispecie considerata come difformità nei conferimenti.
4. I rifiuti abbandonati vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore che vi provvede in conformità alle specifiche previsioni del Contratto di servizio.
5. Il Gestore, in conformità agli indirizzi e/o alle indicazioni dell'ETC, può attivare servizi di pulizia dei rifiuti solidi galleggianti e depositati sulle rive di corsi d'acqua sulla base di progetti specifici eventualmente elaborati per singolo alveo o ambito fluviale. L'attività può essere svolta anche in collaborazione con associazioni operanti in ambito fluviale a mezzo di natanti a basso impatto ambientale o con i consorzi di bonifica.

Art. 32 - Rimozione abbandoni materiali contenenti amianto

1. Il servizio si configura come trattamento, raccolta, confezionamento, trasporto e smaltimento ad impianto autorizzato in conformità alla normativa vigente dei manufatti contenenti amianto abbandonato a terra (fuori opera) da ignoti.
2. Le modalità di esecuzione del servizio in questione vengono definite puntualmente per ogni intervento sulla base dello specifico servizio richiesto dai Comuni.

Art. 33 - Spazzamento stradale

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche e/o a uso pubblico vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del vigente Contratto di servizio. Le strade ed aree pubbliche e/o a uso pubblico oggetto di spazzamento sono definite in accordo con i singoli Comuni.
2. Il servizio di spazzamento stradale meccanico consiste essenzialmente nella raccolta di qualsiasi rifiuto, compresi i vari detriti prodotti dagli utenti o dagli agenti naturali, quali cartacce, foglie, deiezioni canine etc., giacenti nelle strade, piazze, parcheggi ed aree pubbliche mediante mezzo di tipo meccanico e/o aspirante da muro a muro, carreggiata e marciapiedi compresi.
3. E' garantito a tutti i Comuni uno standard di spazzamento minimo di metri lineari annui per abitante.
4. La frequenza ed i percorsi di spazzamento sono definiti con i Comuni serviti in relazione allo standard previsto.

Art. 34 - Ulteriori servizi di pulizia del territorio

1. Il Gestore può effettuare servizi di pulizia su richiesta dei singoli Comuni. I principali servizi di pulizia del territorio sono: la pulizia di caditoie e griglie stradali, la rimozione di carogne di animali, la pulizia di fontane, monumenti pubblici e simili, il lavaggio delle pavimentazioni e dei loggiati a uso pubblico, ecc..

Art. 35 - Cestini stradali

1. I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti. In ogni caso i cestini stradali non possono essere utilizzati per il conferimento di rifiuti prodotti presso le utenze.
2. Il Gestore provvede allo svuotamento dei cestini stradali di proprietà comunale in conformità alle specifiche previsioni del vigente Contratto di servizio.

Art. 36 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono i concessioni di aree pubbliche o i uso pubblico, quali ad esempio caffè, alberghi, ristoranti, trattorie e simili, gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali gelaterie, pizzerie da asporto, edicole, tabaccherie e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza.
2. I rifiuti provenienti dalla aree in concessione e/o dai suddetti esercizi devono essere raccolti e conferiti, a cura dei concessionari e dei gestori di cui al comma precedente, in conformità al presente Regolamento.

TITOLO IV – ECOCENTRI ED ECOMOBILE (se attivo)

Art. 37 - EcoCentri ed Ecomobile. Regole generali.

1. La gestione degli EcoCentri e dell'Ecomobile (ove attivato) è organizzata dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni della normativa vigente e del Contratto di servizio.
2. Gli EcoCentri e l'Ecomobile sono accessibili in orari prestabiliti, durante i quali è prevista la presenza di personale addetto al presidio che provvede a vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature e del conferimento.
3. Gli EcoCentri sono aperti tutto l'anno nei giorni e negli orari di apertura indicati nel sito internet, nei manuali informativi, e nell'EcoCalendario.
4. Gli EcoCentri non sono utilizzabili per il conferimento del rifiuto urbano residuo e del rifiuto organico. Agli EcoCentri inoltre non può essere conferito il rifiuto vegetale derivante da attività di giardinaggio svolta per terzi. In ogni caso non possono essere conferite tipologie di rifiuto per le quali non sia attivata una raccolta specifica presso l'EcoCentro. Possono essere conferiti agli EcoCentri solo i rifiuti ingombranti aventi dimensioni eccezionali rispetto all'ordinaria produzione di rifiuti dell'utenza e che non possano, con semplici operazioni, essere ridotti di volume in modo tale da poter essere conferiti nel contenitore in dotazione per la raccolta "porta a porta".
5. Le tipologie di rifiuto conferibili, in conformità a disposizioni regolamentari e normative vigenti, presso gli EcoCentri sono indicate nell'allegato IV: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso. Per le tipologie di rifiuto non conferibili presso i centri di raccolta ai sensi della normativa vigente, laddove non sia già presente un servizio di raccolta dedicato, le utenze dovranno contattare il Gestore per le indicazioni del caso secondo le modalità dallo stesso indicate (ad esempio call center).
6. E' in ogni caso fatta salva la normativa speciale prevista per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il *cd. dual use*.

Art. 38 - Accesso e regole di conferimento

1. L'accesso all'EcoCentro e all'Ecomobile è riservato alle utenze domestiche attive nel territorio di competenza dell'ETC per il conferimento dei rifiuti di provenienza domestica. A tal fine il personale di guardiania verifica le generalità degli utenti e provvede a registrare, o comunque a monitorare, i rifiuti conferiti.
2. Possono altresì accedere agli EcoCentri le utenze non domestiche per il conferimento dei propri rifiuti previa autorizzazione rilasciata dal Gestore in conformità alle regole di seguito indicate: l'autorizzazione è rilasciata alle utenze non domestiche che ne facciano richiesta a condizione che siano in regola con il pagamento delle fatture del Servizio ed abbiano ritirato il contenitore per il conferimento del rifiuto urbano residuo nonché, salvo che per le situazioni di indisponibilità di spazi accertate dal Gestore, lo standard minimo dei contenitori per il conferimento dei rifiuti riciclabili. L'autorizzazione può avere una durata mensile oppure annuale.
3. E' consentito l'accesso contemporaneo all'EcoCentro di un numero di utenti tale permettere l'utilizzo dell'EcoCentro in condizioni di sicurezza e permettere inoltre un corretto controllo delle operazioni di conferimento da parte degli utenti. Le operazioni di conferimento possono essere momentaneamente interrotte per permettere la movimentazione dei contenitori.
4. Il conferimento dei rifiuti presso gli EcoCentri è eseguito secondo le seguenti regole generali:

- a) prima dell'accesso all'Ecocentro l'utente provvede a separare le diverse tipologie di rifiuto e/o a scomporre i rifiuti composti da materiali diversi facilmente separabili;
 - b) il conferimento avviene a cura dell'utente secondo le indicazioni del personale di guardiania e/o dell'apposita segnaletica;
 - c) i rifiuti vanno conferiti esclusivamente negli appositi contenitori, mai al di fuori di essi e comunque avendo cura di non sporcare.
5. Per garantire la maggior fruizione dell'Ecocentro sono previsti limiti di conferimento per ogni tipologia di rifiuto come di seguito indicato:
- a) 1 mc per singola giornata di apertura fino ad un massimo di 3 mc al mese;
 - b) per l'utenza non domestica per i soli rifiuti ingombranti entro il limite massimo di n. 2 pezzi/anno. Possono essere valutati limiti di conferimento diversi da quelli sopra citati in casi di utenze non domestiche con una produzione di rifiuto elevata solo in determinati periodi l'anno (che non superino complessivamente i 6 mesi per anno solare); nella durata complessiva di 6 mesi possono conferire fino a 36 mc, con un limite mensile di 12 mc senza limite giornaliero. Nel caso in cui il periodo superi i 6 mesi anno, dovrà essere rilasciata una seconda autorizzazione.

Per le seguenti tipologie di rifiuto, in deroga al limite mensile di cui al precedente punto a), le quantità riportate nella tabella sottostante:

RIFIUTO	QUANTITATIVO MASSIMO MENSILE	QUANTITATIVO MASSIMO ANNUALE
Pneumatici	0,5 mc	1 mc
Inerti	1 mc	3 mc
Oli minerali esausti	15 litri	30 litri
Oli e grassi commestibili	100 litri	1200 litri
Prodotti etichettati "T" e/o "F"	80 litri	80 litri
Pile	5 litri	10 litri
Medicinali	5 litri	10 litri
Cartucce e Toner esauriti	10 litri	120 litri

La traduzione in concreto dei limiti indicati nel presente comma, ossia la conversione convenzionale delle quantità espresse in metri cubi o litri (es. un metro cubo corrisponde ad un determinato numero di pezzi), è demandata al Gestore previa condivisione con l'ETC.

6. Per i RAEE provenienti dai nuclei domestici, inclusi i dual use, è consentito il conferimento all'Ecocentro da parte dei detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica purché questi siano stati prodotti nel territorio servito o provengano da luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel territorio servito. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione, tramite

il portale del Centro di Coordinamento RAEE. Limitatamente ai RAEE, è consentito il conferimento oltre alla soglie del presente articolo, previo accordo con il gestore.

7. E' espressamente vietato effettuare operazioni di cernita e/o prelievo dei rifiuti depositati all'interno dell'Ecocentro o dell'Ecomobile.

TITOLO V – MANIFESTAZIONI ED EVENTI ECOSOSTENIBILI

Art. 39 - Servizio EcoEventi - Disciplina generale

1. Per i rifiuti prodotti nell'ambito di eventi o manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti e luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, regolarmente autorizzate e aperti al pubblico ovvero private, che prevedano l'occupazione temporanea – per un periodo non superiore a 21 giorni consecutivi - di locali o aree scoperte, è istituito un servizio dedicato denominato "Servizio Ecoeventi".
2. Al fine di poter attivare tempestivamente il Servizio Ecoeventi, gli organizzatori almeno tre settimane prima del loro inizio, devono compilare l'apposito modulo e trasmetterlo al Gestore sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente o associazione organizzatrice.
3. Il Comune competente per territorio comunica al Gestore gli eventi e le manifestazioni autorizzati.
4. L'attivazione del servizio è comunque subordinata:
 - a) al regolare pagamento delle fatture precedentemente emesse;
 - b) all'esistenza di spazi idonei al posizionamento delle attrezzature necessarie, ossia in aree di facile accesso ed adeguatamente pavimentate.
5. Sulla base della produzione stimata di rifiuto del singolo evento è configurato uno specifico servizio: attualmente sono previste le due tipologie denominate EcoEvento Minor e EcoEvento Major, disciplinate rispettivamente nell'allegato V. Tale allegato non costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e pertanto la loro eventuale modifica non comporta modifica dello stesso.
6. Il servizio di raccolta, trasporto e ritiro finale di contenitori e/o sacchetti viene in ogni caso effettuato dal Gestore in giornate previamente concordate. Per il solo rifiuto umido, se conferito a mezzo di contenitori carrellati, è possibile usufruire delle raccolte ordinarie secondo le regole generali. I contenitori per la raccolta del rifiuto umido prevedono l'obbligatorio utilizzo di appositi sacchi compostabili (denominati cuffie) da richiedersi al Gestore.
7. Il mancato rispetto del termine di attivazione di cui al comma 2 e/o delle altre condizioni di utilizzo del kit prescelto determina l'applicazione di specifiche penali.
8. Eventuali ulteriori e nuove iniziative di prevenzione e/o riduzione dei rifiuti potranno essere comunque avviate dall'ETC informando preventivamente il Gestore.

TITOLO VI – SERVIZI PER UTENZE DOMESTICHE IN PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-SANITARIE

Art. 40 - Servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario. Presupposti ed attivazione.

1. Per i soggetti che si trovano in una particolare situazione di disagio sanitario è istituito su richiesta dell'Ente un servizio dedicato riservato esclusivamente alla gestione dei rifiuti derivanti dalla loro condizione sanitaria.
2. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo i soggetti che soddisfano i requisiti di seguito elencati:
 - a) abbiano nel nucleo soggetti che versano in situazione di disagio per condizioni sanitarie, risultanti da certificazione medica, quali, ad esempio, quelle sotto elencate le persone incontinenti, dializzati, stomatizzati;
 - b) fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica e hanno residenza nel territorio servito dal Gestore (salvo particolari deroghe da concordare con ETC);
 - c) servito dal Gestore;
 - d) sono in regola con i pagamenti della tariffa;
 - e) sono in regola con la dotazione dei contenitori.
3. L'accesso al servizio in parola avviene mediante la sottoscrizione dell'apposita modulistica. Il Comune di residenza o l'ente delegato, effettuate le dovute verifiche, provvede all'inoltro al Gestore delle domande idonee il prima possibile e comunque nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda.
4. Il Gestore, entro i successivi 30 giorni, invierà comunicazione agli utenti beneficiari per il ritiro presso lo sportello territoriale del contenitore dedicato o per la consegna a domicilio.
5. Il servizio di cui al presente articolo prevede un contenitore aggiuntivo per la raccolta del rifiuto urbano residuo, da utilizzarsi secondo le modalità e le frequenze ordinarie. Tale contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per i rifiuti derivanti dal disagio sanitario in conformità alla vigente normativa ed ha volumetria pari a quella del contenitore del rifiuto urbano residuo già in dotazione. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore in conformità agli indirizzi dell'ETC.
6. Al venir meno di una delle condizioni che legittimano l'attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 2, l'utente o gli aventi causa, sono tenuti a restituire al Gestore il contenitore aggiuntivo entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Decorso tale termine, anche a prescindere dalla riconsegna del contenitore, cessa in ogni caso la tariffa dedicata con decorrenza dalla data dell'evento che ha determinato il venir meno di un presupposto per l'accesso al servizio.
7. La violazione dedicata -se approvata - delle norme di cui al presente articolo comporta l'automatica cessazione della tariffa dedicata -se approvata - e l'immediato obbligo di restituire il contenitore aggiuntivo. Resta inoltre salvo quanto previsto nel Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 41 - Servizio per nuclei familiari con bambini in età inferiori ai tre anni

1. Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore ai 36 mesi è istituito un servizio dedicato riservato alla gestione dei rifiuti costituiti esclusivamente da pannolini pediatrici «usa e getta».
2. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo i soggetti che:

- a) fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica;
 - b) hanno residenza nel territorio servito dal Gestore ovvero sono affidati ai sensi di legge ad un nucleo familiare costituente utenza domestica nel territorio servito dal Gestore;
 - c) sono in regola con i pagamenti della tariffa;
 - d) sono in regola con la dotazione dei contenitori.
3. L'accesso al servizio in parola avviene mediante la sottoscrizione dell'apposita modulistica.
 4. Il servizio di cui al presente articolo prevede, per ciascun bimbo di età inferiore ai 36 mesi un contenitore aggiuntivo da utilizzarsi secondo le modalità e le frequenze ordinarie del rifiuto urbano residuo. Tale contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per i pannolini pediatrici ed ha volumetria pari a quella del contenitore del rifiuto urbano residuo già in dotazione. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore in conformità agli indirizzi dell'ETC.
 5. Al compimento del 36imo mese del bambino per il quale è stato attivato il servizio e/o comunque al venir meno di una delle condizioni che legittimano l'attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 2, l'utente è tenuto a restituire al Gestore il contenitore aggiuntivo entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Decorso tale termine, anche a prescindere dalla riconsegna del contenitore, cessa in ogni caso la tariffa dedicata – se approvata - agli utenti del servizio con decorrenza dal compimento del 30 mese o comunque dal venir meno di altro presupposto per l'accesso al servizio.
 6. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l'automatica cessazione della tariffa dedicata e l'immediato obbligo di restituire il contenitore aggiuntivo. Resta inoltre salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO VII – MERCATI RIONALI E AMBULANTI

Art. 42 - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati

1. Le utenze mercatali, ossia le utenze non domestiche relative ai mercati rionali, fissi e precari, nonché quelle dei venditori ambulanti, che non si avvalgono della facoltà di cui all'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono tenute a conferire obbligatoriamente al Gestore del servizio pubblico i propri rifiuti in modo differenziato con le modalità di seguito indicate:
 - a) utilizzando i sacchetti e/o i contenitori forniti dal Gestore per le seguenti tipologie di rifiuto (allegato II) :
 - i. umido;
 - ii. rifiuto urbano residuo;
 - iii. plastica lattine, ad eccezione degli imballaggi maleodoranti (es del pesce) da conferirsi sfusi e impilati in modo ordinato;
 - b) gli imballaggi in carta, cartone e legno (es. cassette) vanno conferiti puliti, sfusi e impilati in modo ordinato.
2. A fine mercato il Gestore provvede al ritiro di contenitori, sacchetti e rifiuti sfusi.
3. Il servizio di base non comprende il posizionamento e ritiro di eventuali transenne a delimitazione dell'area interessata dal mercato e a regolazione del traffico veicolare.
4. Il servizio Mercati segue le frequenze di svolgimento dei mercati rionali. Nel caso in cui i mercati settimanali ricadano in giornate festive, il Gestore richiede ai Comuni di comunicare, con congruo anticipo, se il mercato sarà oggetto di annullamento o spostamento. Il servizio viene comunque garantito nel giorno in cui verrà effettuato il mercato, anche se festivo.

TITOLO VIII – SCUOLE

Art. 43 - La raccolta differenziata nelle scuole

1. Costituiscono “scuole” o “scuola” ai sensi del presente articolo, tutte le istituzioni scolastiche, pubbliche e paritarie, di ogni ordine e grado.
2. Per ciascuna scuola lo standard dei contenitori per la raccolta dei rifiuti è determinato in base al criterio denominato “litro/alunno”, calcolato in base alle quantità di rifiuto prodotte a scuola rapportate al numero degli alunni iscritti. Tale criterio è proporzionato al grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado) ed alla frequenza di svuotamento dei contenitori prevista per la raccolta domiciliare ed è periodicamente aggiornabile. L’attuale standard è previsto nell’allegato VI: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso.
3. I contenitori per la gestione dei rifiuti scolastici delle scuole statali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento dei rifiuti prodotti all’interno dei locali destinati all’attività didattica, mentre per i rifiuti prodotti all’interno di locali adibiti ad attività non didattiche (es. mense e palestre locali ad uso promiscuo, etc.) la Scuola o altro soggetto ha l’obbligo di dotarsi di appositi e specifici contenitori.

CAPO IV GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 44 - Servizio pubblico di gestione dei rifiuti speciali

1. Ai sensi dell'art. 188, comma 1, D.lgs. 152/2006 i produttori iniziali di rifiuti speciali o i detentori di rifiuti speciali provvedono al loro trattamento direttamente oppure possono affidarli a un intermediario o a un commerciante o possono conferirli ad un ente o impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti oppure al Gestore (in quanto soggetto affidatario del servizio di raccolta degli urbani): in quest'ultima ipotesi il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti speciali viene svolto previa sottoscrizione di apposita Convenzione col Gestore. La Convenzione tipo per la raccolta e la gestione di una o più tipologie di rifiuti speciali è approvata dall'ETC.
2. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini del recupero o dello smaltimento, a cura e spese del produttore iniziale, anche mediante relazioni descrittive e analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.
3. Nel caso siano stati attivati dei circuiti organizzati di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti, la convenzione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce il contratto di servizio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp), del D.Lgs. 152/2006.

CAPO V DIVIETI E SANZIONI

Art. 45 - Controllo

1. L'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti, disciplinate dal presente Regolamento, sono attribuite all'ETC, ivi inclusa l'intera gestione dell'eventuale contenzioso in sede di ricorso contro le medesime.

Art. 46 - Divieti

2. Fatto salvo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 152/2006, sono altresì vietati ai sensi del presente Regolamento:
 - a) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - b) l'esposizione di contenitori e/o sacchetti autorizzati contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
 - c) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
 - d) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per il conferimento dei rifiuti;
 - e) il conferimento di rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori e/o al di fuori dei contenitori o attrezzature per il conferimento;
 - f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - g) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
 - h) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento;
 - i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - j) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi liquefatto in sacchetti non autorizzati;
 - l) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto urbano residuo sfuso o in sacchetti non conformi;
 - m) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile;
 - n) insudiciare il suolo, pubblico o a uso pubblico, con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), anche con attività di volantinaggio e simili;
 - o) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - p) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto vetro-plastica-lattine all'interno di sacchetti;
 - q) il conferimento al servizio pubblico di rifiuto senza autorizzazione o adesione allo specifico servizio, ove prevista;
 - r) l'utilizzo improprio dei cestini stradali;
 - s) conferimento mediante deposito rifiuti nel territorio ovvero senza l'utilizzo degli appositi contenitori.
2. In particolare, presso gli EcoCentri e il servizio Ecomobile (dove attivato), sono vietati:
 - a) il deposito al suolo delle varie tipologie di rifiuti;
 - b) il conferimento di rifiuti della tipologia di rifiuti diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
 - c) il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche senza preventiva autorizzazione;
 - d) l'utilizzo improprio dei sistemi destinati alla raccolta;
 - e) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo dell'EcoCentro e/o dall'operatore;
 - f) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati.

Art. 47 - Sanzioni

- I. Ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 euro. Per le violazioni di cui all'elenco che segue si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come indicato per ciascuna fattispecie:

Violazione	Rif.	Importo Minimo	Importo Massimo
a) L'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;	Art. 42, comma 1, lett. c)	€ 25,00	€ 500,00
b) il conferimento di rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori e/o al di fuori dei contenitori o attrezzature per il conferimento;	Art. 42, comma 1, lett. e)	€ 25,00	€ 500,00
c) conferimento mediante deposito rifiuti nel territorio ovvero senza l'utilizzo degli appositi contenitori.	Art. 42, comma 1, lettera t)	€ 100,00	€ 500,00
d) L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;	Art. 42, comma 1, lett. f)	€ 25,00	€ 500,00
e) Lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;	Art. 42, comma 1, lett. g)	€ 25,00	€ 500,00
f) comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento;	Art. 42, comma 1, lett. h)	€ 25,00	€ 500,00
g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti;	Art. 42, comma 1, lett. j)	€ 25,00	€ 500,00
h) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, liquefatti o in sacchetti non autorizzati;	Art. 42, comma 1, lett. k)	€ 25,00	€ 500,00
i) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto urbano residuo sfuso o in sacchetti non conformi;	Art. 42, comma 1, lett. l)	€ 25,00	€ 500,00

Violazione	Rif.	Importo Minimo	Importo Massimo
j) il conferimento al servizio di raccolta del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile e biodegradabile;	Art. 42, comma 1, lett. m)	€ 25,00	€ 500,00
k) il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche, senza autorizzazione preventiva presso gli ecocentri;	Art. 42, comma 2, lett. c)	€ 80,00	€ 500,00

2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981, ai fini dell'estinzione della violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista, salvo che per le violazioni per le quali, il Comune, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 689/1981, stabilisca con apposita deliberazione un diverso importo.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti, oltre al risarcimento per gli oneri sostenuti dal Gestore causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento. L'ETC, per il ripristino dello stato dei luoghi, potrà determinare le somme dovute anche in via forfettaria a carico del responsabile od obbligato in solido.

CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 48 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 49 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente adeguato alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 50 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

ALLEGATI
al Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti

Allegato I – Standard sacchetti

Rifiuto urbano residuo

Fornitura massima* annua di sacchetti per il rifiuto urbano residuo Utenze domestiche	
Quantità sacchetti	
60 litri circa	
50	

Fornitura massima annua di sacchetti per il rifiuto urbano residuo Utenze non domestiche		
	Quantità sacchetti	
	60 litri circa	110 litri circa
Standard per contenitore da 120 litri	100	-
Standard per contenitore da 240 litri	100	50
Standard per contenitore da 360 litri	100	75
Volumi superiori (fino a 25.000 litri)		500

Rifiuto umido

Fornitura massima* annua di sacchetti per il rifiuto umido Utenze domestiche	
Quantità sacchetti	
7 litri circa	
150	

Fornitura massima annua di sacchetti per il rifiuto umido Utenze non domestiche			
Quantità sacchetti			
	7 litri circa	40 litri circa	Fodere o cuffie
Standard per contenitore da 25 litri	150	25	-
Standard per contenitore da 120 litri e 240 litri	-	150	Fodere da 120 litri n. 100

**Sacchetti per utenze affittate ad uso turistico o utilizzate saltuariamente dai proprietari stessi
come seconde case**

Tipologia rifiuto	Capacità dei sacchetti (litri)	Quantità
Rifiuto urbano residuo	30 litri	10
Carta	35 litri	10
Umido	12 litri	20
Vetro, plastica e lattine	30 litri	15

Sacchetti per servizio mercati

Tipologia rifiuto	Capacità dei sacchetti (litri)	Quantità
Rifiuto urbano residuo	110 litri	50
Umido	80 litri	75

Allegato II – Pesì standard servizi a pesatura

Tipologia rifiuto	Peso specifico minimo (Kg/lt)	Peso specifico massimo (Kg/lt)	Peso specifico medio (Kg/lt)
Rifiuto urbano residuo	0,06	0,12	0,09
Rifiuto umido	0,25	0,75	0,50
Vetro Plastica Lattine	0,06	0,08	0,07
Carta e cartone	0,05	0,15	0,10
Vetro	0,17	0,23	0,20
Cartone	0,05	0,1	0,07
Rifiuto vegetale	0,20	0,32	0,26
Legno	0,04	0,10	0,07
Imballaggi in plastica	0,04	0,06	0,05
Vetro Lattine	0,07	0,23	0,15

Allegato III - Tipologie di rifiuti conferibili presso gli Eco centri

RIFIUTO	PROVENIENZA	CODICE CER
Vetro		15 01 07 imballaggi in vetro
		20 01 02 rifiuti in vetro
Plastica		15 01 02 imballaggi in plastica
		20 01 39 rifiuti plastici
Metallo		15 01 04 imballaggi in metallo
		20 01 40 rifiuti metallici
Sfalci e ramaglie		20 02 01 rifiuti biodegradabili
Inerti	(solo se provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
		170904 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
		20 02 02 terra e roccia
Cartone		15 01 01 imballaggi in carta e cartone
		20 01 01 rifiuti di carta e cartone
Rifiuti ingombranti		20 03 07 ingombranti
Legno		15 01 03 imballaggi in legno
		20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*
Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)	Domestica Non domestica (solo dual use)	20 01 21* tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
		20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
		20 01 35* - 20 01 36 rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche
Pneumatici	domestica	16 01 03 pneumatici fuori uso
Oli minerali esausti	domestica	20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
Oli e grassi commestibili		20 01 25 oli e grassi commestibili
Prodotti etichettati "T" e/o "F"	domestica	15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminati da tali sostanze
		160504* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
		20 01 13* solventi
		20 01 14* acidi
		20 01 15* sostanze alcaline
		20 01 17* prodotti fotochimici
		20 01 19* pesticidi
20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		

RIFIUTO	PROVENIENZA	CODICE CER
		20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*
		20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose
		20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*
Pile	domestica	20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
		20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*
Cartucce e Toner esauriti	domestica	08 03 18 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
Medicinali	domestica	20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
		20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*
Indumenti usati e altri rifiuti tessili		20 01 10 abbigliamento
		20 01 11 accessori e prodotti tessili

Allegato IV – Servizi Ecoeventi

ECOEVENTO MAIOR

1. Il servizio denominato “EcoEvento Maior” prevede l’utilizzo di appositi contenitori, consegnati e ritirati dal Gestore in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.
2. Lo standard attuale dei contenitori utilizzabili è riportato nella tabella che segue:

TIPOLOGIA	ATTREZZATURA
Secco residuo	n. 30 sacchi da 110 lt di colore grigio
Umido	n. 10 sacchi umido da 240 lt (massimo n. 300 se utilizzo di stoviglie compostabili)
Secco residuo	Contenitore da 240 lt
Secco residuo	Contenitore da 1000 lt (massimo n. 3 cassonetti)
Vetro-plastica-lattine	Contenitore da 1000 lt
Carta	Contenitore da 1000 lt
Umido	Contenitore da 240 lt (da esporre in giro ordinario)
	Contenitore da 1000 lt per le sole stoviglie compostabili (N.B.: tassativamente da non esporre durante il giro ordinario)
Olio	Fino ad un max di n. 10 bidoni da 50 lt (o 1 cisterna da 1.000 lt)
Cartone ed imballaggi (plastica vetro, metallo, legno, stoviglie usa e getta (PS+PP)	Autorizzazione accesso all'Ecocentro (durate 1 mese)
Fornitura e ritiro contenitori	

3. In ogni caso, i contenitori carrellati del singolo evento possono avere una volumetria massima complessiva di 8.000 litri.
4. Il Gestore di regola provvede allo svuotamento dei contenitori a fine evento, contestualmente al loro ritiro. Per lo svuotamento del rifiuto umido, se conferito a mezzo di contenitori carrellati, è comunque possibile usufruire delle raccolte ordinarie secondo le regole generali. Eventuali svuotamenti intermedi per altre frazioni di rifiuto possono essere richiesti e concordati col Gestore che vi provvede in conformità alle specifiche previsioni del Regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva.
5. A richiesta degli organizzatori possono essere fornite in comodato d’uso dal Gestore una o più strutture denominate Ecopunto, da utilizzarsi per il conferimento diretto dei rifiuti da parte dei partecipanti alla manifestazione. Gli Ecopunti non possono mai essere utilizzati per il conferimento finale dei rifiuti al Gestore. Sono a carico degli organizzatori i seguenti oneri:
 - a) l’allestimento degli EcoPunti presso l’area di svolgimento della manifestazione od evento;
 - b) il periodico svuotamento dei rifiuti raccolti tramite EcoPunti e il loro corretto conferimento differenziato presso gli appositi contenitori per la raccolta finale dei rifiuti;
 - c) la vigilanza circa la corretta differenziazione dei rifiuti da parte degli utenti presso gli EcoPunti;
 - d) la restituzione della struttura EcoPunti congiuntamente all’attrezzatura dell’Ecoevento al termine della manifestazione o evento.

ECOEVENTO MINOR

1. Il servizio denominato “EcoEvento Minor” prevede il conferimento dei rifiuti, a scelta del richiedente, mediante appositi contenitori da ritirarsi presso un Ecosportello abilitato; il ritiro dei contenitori viene effettuato dal Gestore.
2. Lo standard attuale dei contenitori utilizzabili è riportato nella tabella che segue:

TIPOLOGIA	ATTREZZATURA
Secco residuo	n. 1 Contenitore da 240 lt (inclusi 2 sacchi)
Vetro-plastica-lattine	n. 1 Contenitore da 240 lt
Carta	n. 1 Contenitore da 240 lt
Umido	n. 1 Contenitore da 120 lt incluse 2 cuffie (da esporre in giro ordinario)
Olio	n. 1 Contenitore da 50 lt
Cartone ed imballaggi (plastica vetro, metallo, legno, stoviglie usa e getta (PS+PP))	Autorizzazione accesso all'Ecocentro (durate 1 mese)

Allegato V – Standard Scuole

Zone Standard

LITRO ALUNNO

SECCO INFANZIA	
litro/alunno	1,775442281
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-70
240	71-140
360	141-210
660	211-380
1000	381-570

SECCO PRIMARIA	
litro/alunno	1,331386816
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-95
240	96-185
360	186-280
660	281-500
1000	501-760

SECCO SECONDARIA 1°	
litro/alunno	1,24804933
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-100
240	101-200
360	201-290
660	291-530
1000	531-800

SECCO SECONDARIA 2°	
litro/alunno	1,93732
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-70
240	71-130
360	131-190
660	191-350
1000	351-520
2000	521-1030
da valutare	da 1031

CARTA INFANZIA	
litro/alunno	5,354741099
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-30
240	31-50
360	51-75
660	76-130
1000	131-200

CARTA PRIMARIA	
litro/alunno	3,589008
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-40
240	41-70
360	71-100
660	101-190
1000	191-290
2000	291-560
da valutare	da 561

CARTA SECONDARIA 1°	
litro/alunno	2,705386
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-50
240	51-90
360	91-140
660	141-250
1000	251-380
2000	381-740
da valutare	da 741

CARTA SECONDARIA 2°	
litro/alunno	3,79
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-35
240	36-65
360	66-100
660	101-175
1000	176-265
2000	266-530
3000	531-790
da valutare	da 791

VPA INFANZIA	
litro/alunno	0,809994333
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-150
240	151-300
360	da 301

VPA PRIMARIA	
litro/alunno	0,515255181
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-240
240	241-470
360	471-710

VPA SECONDARIA 1°	
litro/alunno	0,689608
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-175
240	176-350
360	351-525
660	526-960
1000	da 961

VPA SECONDARIA 2°	
litro/alunno	0,689608
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-175
240	176-350
360	351-525
660	526-960
1000	da 961

UMIDO	
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
22	0-400
44	401-600
120	601-1200
240	da 1201